

**CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA**

Art. 17 (Codice penale militare di guerra)

Comandante supremo

Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari.

Il potere indicato nel comma precedente può essere delegato dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità operanti terrestri, marittime o aeree o di piazze forti.

Il potere di emanare bandi, per le materie suindicate, spetta di diritto ai comandanti di grandi unità terrestri, marittime o aeree e al comandante di una piazza forte, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comando supremo. In questo caso, se più forze armate cooperano alle operazioni militari, il potere di emanare bandi spetta al comandante, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.

Agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Secondo — Comandante supremo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/
codice-penale-militare-di-guerra-art-17-comandante-supremo/
versione/0](https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-17-comandante-supremo/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it